

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2154 del 13 dicembre 2011

Enel Produzione S.p.a. - Autorizzazione alla costruzione e esercizio per l'"Impianto idroelettrico di Soverzene (BL) - Adeguamento opere per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale dalla diga di Pieve di Cadore (BL)". D.Lgs. 387/2003 e DGR 1610/2009.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e della DGRV n. 1610 del 09.06.2009.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

La DGRV n. 1610 del 09.06.2009 prevede che l'art. 83 bis della L.R. 11/2001 possa essere applicato anche all'uso idroelettrico dell'acqua del Deflusso Minimo Vitale (DMV).

Con nota n. 875843 in data 5.5.2008, successivamente integrata con nota n. 876903 in data 22.10.2009, la Società Enel Produzione S.p.a. (P.Iva 05617841001) con sede legale in viale Regina Margherita, n. 125, Roma, ha presentato al protocollo regionale domanda di costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico da realizzarsi presso il punto di rilascio del DMV della Diga di Pieve di Cadore - impianto di Soverzene (BL). L'impianto prevede di utilizzare una portata massima di moduli 31,20 (litri al secondo tremilacentoveventi), una portata media di moduli 23,80 (litri al secondo duemilatrecentottanta) e per produrre la potenza nominale di kW 2.091,83 utilizzando un salto nominale di m. 89,65.

Con nota n. 95505 in data 19.02.2010 è stato comunicato al richiedente che il responsabile del procedimento è il dirigente regionale della Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile (ora Unità Periferica Genio Civile di Belluno) e che è stato avviato il procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della L. 241/1990.

In data 25.01.2011, nella sede regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, il cui verbale, contenente alcune richieste di integrazioni, è depositato agli atti della medesima Unità di Progetto.

In data 11.10.2011, nella sede regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi nella quale si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle relative prescrizioni ivi contenute; i lavori della conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti ad eccezione del Comune di Pieve di Cadore (BL).

L'impianto in argomento, in forza di quanto disposto dalla DGR 1610/2009, è escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La società istante ha presentato la Valutazione d'Incidenza Ambientale nella quale si esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di Natura 2000.

Nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi al progetto in argomento.

L'**Allegato B**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie i verbali dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi e tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento, si dichiara la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il D.Lgs. 387/2003, il D.Lgs. 42/2004 e il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni n. 3173/2006 e n. 1610/2009;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti dell'Unità di Progetto regionale Genio Civile di Belluno;

delibera

1. di approvare il progetto definitivo dell'"Impianto idroelettrico di Soverzene (BL) - Adeguamento opere per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale dalla diga di Pieve di Cadore (BL)", presentato con nota n. 875843 in data 5.5.2008, successivamente integrata con nota n. 876903 in data 22.10.2009, dalla società Enel Produzione S.p.a., (P.Iva 05617841001), con sede legale in viale Regina Margherita, n. 125, Roma, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in **Allegato A**, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'**Allegato B**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di approvare gli esiti dello Studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale nel quale si esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di Natura 2000;
4. di dare atto che il medesimo impianto, in forza di quanto disposto dalla DGRV 1610/2009, è escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
5. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
6. di autorizzare la società Enel Produzione S.p.a. (P.Iva 05617841001), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, nonché alla costruzione e all'esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1, nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
8. di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della concessione ed avere una durata massima di cinque anni;
9. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della certificazione antimafia di cui alla vigente normativa;
10. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
11. di dare mandato all'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno di procedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla formalizzazione del disciplinare aggiuntivo contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di variante non sostanziale alla concessione di cui al D.P.R. n. 4949 del 01.12.1952, D.I. n. 3736 del 22.06.1958 e D.I. 1628/70 del 18.02.1971, alle condizioni fissate dal presente provvedimento;

12. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
13. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare all'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno la data di esercizio commerciale entro trenta giorni dalla medesima;
14. di incaricare l'Unità di Progetto regionale Genio Civile di Belluno di verificare che la ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 453/2010, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i termini della fidejussione in caso di eventuale sopravveniente diversa normativa sul punto;
15. di incaricare l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
16. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
17. di dare mandato alla Direzione regionale Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, all'U.P. Genio Civile di Belluno, all'U.P. regionale Energia, alla Provincia di Belluno, al Comune di Pieve di Cadore (BL) e al Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia;
18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
19. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.